



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 marzo 2024
(OR. en)

7451/24
ADD 3

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0052(NLE)**

AELE 17
EEE 11
ISL 10
N 18
FL 12
PECHE 99

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 97 final ANNEX 3
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 97 final ANNEX 3.

All.: COM(2024) 97 final ANNEX 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2024
COM(2024) 97 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

ALLEGATO III

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA**

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2014-2021, in particolare l'articolo 1,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fino al 30 aprile 2028.
2. Alla fine di tale periodo, le Parti contraenti valutano la necessità di mantenere le disposizioni speciali di cui al paragrafo 1 e, se del caso, rivedono i livelli contingentali tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

ARTICOLO 2

1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. Nell'allegato del presente protocollo figurano i volumi dei contingenti tariffari. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2024. A decorrere dal 1° maggio 2024, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1° maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1° maggio 2021 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
4. Nel caso in cui i contingenti di cui all'articolo 1 non siano esauriti durante il periodo di cui al medesimo articolo e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato, le importazioni dall'Islanda possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti tariffari fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

ARTICOLO 3

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato il 22 luglio 1972.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, il ... 2024.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Islanda

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari dell'Islanda:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato ¹
0303 51 00	Aringhe "Clupea harengus, Clupea pallasii", congelate ²	400 tonnellate
0306 51 00	Scampi "Nephrops norvegicus", congelati, anche affumicati, anche sgucciati, incl. astici non sgucciati, cotti in acqua o al vapore	100 tonnellate
0304 49 50	Filetti, freschi o refrigerati, di scorfani del Nord o sebasti "Sebastes spp."	2 500 tonnellate
1604 19 92 1604 20 90	Preparazioni di merluzzo e di altri pesci	2 000 tonnellate
0302 23 00 0302 24 00 0302 29 ex 0302 59 90 0302 82 00 0302 89 50	fresche o refrigerate Sogliole (Solea spp.), Rombi (Psetta maxima), Lepidorombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci, Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae Razze (Rajidae) Rane pescatrici (Lophius spp.)	5 500 tonnellate

¹ I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.

² Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 15 giugno.

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato ¹
0302 89 90	Altri pesci freschi o refrigerati, non nominati altrove	
0302 32 00	Passere di mare, congelate (Pleuronectes platessa)	
0303 39 85	Pesci di forma appiattita, congelati	
ex 0303 59 90	Sgombri indiani, congelati	
ex 0303 69 90	Pesci congelati delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	
0303 82 00	Razze congelate (Rajidae)	
0303 89 90	Pesce congelato, non nominato altrove	
0303 99 00	Pinne, teste, code, stomaci di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili, congelate	
03 04 43 00	Filetti, freschi o refrigerati, di pesci di forma appiattita (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae)	
ex 0304 44 90	Filetti, freschi o refrigerati, di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	
0304 46	Filetti, freschi o refrigerati, di austromerluzzi	
0304 49 10	Filetti, freschi o refrigerati, di pesci di acqua dolce	
0304 49 90	Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci, non nominati altrove	
0304 95 10	Surimi congelato	
0305 39 10	Filetti di salmone, salati o in salamoia, ma non affumicati	50 tonnellate
0305 42 00	Aringhe affumicate	
0305 69 50	Salmoni, solo salati o in salamoia	
0305 41 00	Salmoni affumicati, compresi i filetti	

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato ¹
0305 72 00	Teste, code e stomaci di pesci, affumicati, secchi, salati o in salamoia	1 950 tonnellate
0305 79 00	Pinne e altre frattaglie di pesce commestibili, affumicate, secche, salate o in salamoia	
0305 43 00	Trote affumicate (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)	
0305 49 80	Altri pesci affumicati	
1604 11 00 1604 20 10	Oloturie, preparate o conservate	
1605 62 00	Ricci di mare, preparati o conservati	

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato ¹
0302 22 00 0302 59 20 0304 49 10 0304 52 00 0304 89 10 0305 69 80 0304 82 90 0302 59 40 0305 53 90 0303 14 20 0303 14 90 0304 82 10 0302 14 00 0303 13 00 0304 41 00 0304 81 00	Passere di mare, fresche o refrigerate ("Pleuronectes platessa") Merlani, freschi o refrigerati ("Merlangius merlangus") Filetti, freschi o refrigerati, di pesci d'acqua dolce, non nominati altrove Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata Filetti congelati di altri pesci, non nominati altrove Altri pesci, solo salati o in salamoia Filetti di trote "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus", congelati Molve, fresche o refrigerate "Molva spp." Pesci secchi delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo Trote congelate "Oncorhynchus mykiss", con testa e branchie, senza visceri Trote congelate "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus", filetti congelati di trote "Oncorhynchus mykiss", di peso superiore a 400 g per pezzo Salmoni dell'Atlantico "Salmo salar" e salmoni del Danubio, freschi o refrigerati Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), congelati Salmoni del Pacifico "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus", freschi o refrigerati Filetti di salmoni del Pacifico "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus", congelati	2 500 tonnellate

